



**REPUBBLICA ITALIANA**

N.1124/06 Reg. Sent.

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

N.172 Reg. Gen.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione ANNO 2006

Terza, con l'intervento dei signori magistrati

- Nicolo' Monteleone - Presidente
- Calogero Ferlisi - Consigliere
- Achille Sinatra - Referendario-relatore

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

sul ricorso n. 172/06, Sezione III, proposto da DI STEFANO MARIA TERESA, rappresentata e difesa dall'Avv. Serena Lazzaro, elettivamente domiciliata in Palermo, Via Siracusa n. 30, presso lo studio dell'Avv. Rosaria Pollarà, come da procura a margine del ricorso

### C O N T R O

- l'Assessorato Regionale del Lavoro, Previdenza Sociale della Formazione Professionale e dell'Emigrazione, in persona del legale rappresentante pro-tempore
- Centro per l'Impiego – Servizio Ufficio Provinciale del Lavoro di Siracusa, in persona del legale rappresentante pro-tempore,
- Commissione Regionale per l'Impiego – Regione Sicilia, in persona del legale rappresentante pro-tempore
- l'Assessorato Regionale BB.CC.AA. e P.I., in persona del legale rappresentante pro-tempore, tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui

Uffici in Via A. De Gasperi n. 81, sono elettivamente domiciliati;

#### PER L'ANNULLAMENTO

- del provvedimento comunicato con nota 18.10.2006, di cancellazione della ricorrente dalla graduatoria relativa all'avviamento a selezione di 260 posti di operatore tecnico presso l'Assessorato Regionale BB.CC.AA. di cui al bando 7.4.2000 integrato con bando del 27.9.01, e di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, ivi compresi in via espressa, tra i primi, la richiesta di avviamento al lavoro riproposta dall'Assessorato BB.CC.AA. con nota n. 21471 del 27.9.2001, la delibera della Commissione Regionale per l'Impiego del 24.2.2005 e la nota del Direttore del Dipartimento Regionale del Lavoro n. 424 del 25.2.2005.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore il Referendario Achille Sinatra;

Uditi, nella camera di consiglio del ventinove marzo 2006 i procuratori delle parti come da verbale;

Visti gli artt. 21 e 26 l. 6.12.1971 n. 1034, come modificati dagli artt. 3 e 9 l. 21.07.2000 n. 205, che consentono – in sede di camera di consiglio per la trattazione dell'istanza cautelare - la definizione del giudizio con sentenza succintamente motivata in ipotesi di manifesta inammissibilità;

Ritenuto in fatto e diritto:

- che nella circostanza in esame è stata impugnata la determinazione di cancellazione della ricorrente dalla graduatoria

a 260 posti di operatore tecnico presso l'Assessorato BB.CC.AA, di cui in epigrafe, in ragione del mancato possesso in capo alla medesima delle qualifiche richieste dal bando di selezione;

- che il gravame risulta notificato, in data 4.1.2006, soltanto alle Amministrazioni indicate in epigrafe;

- che, quindi, l'impugnazione non risulta notificata ad alcun controinteressato;

- che le deduzioni svolte sul punto da parte ricorrente nella memoria depositata il 24.3.2006 risultano inconferenti, in quanto:

a) l'Assessorato ai Beni Culturali della regione non può certo rivestire tale posizione, avendo indetto la selezione dalla cui graduatoria la ricorrente risulta esclusa;

b) per consolidata giurisprudenza (tra tante, Cons. Stato, VI, 24.2.2005 n. 667; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, 15.7.2005, n. 1155), se è vero che il provvedimento di esclusione da una procedura selettiva non conosce posizioni di controinteresse prima dell'espletamento delle prove (o della gara), sono certamente controinteressati i soggetti utilmente posizionati in graduatoria, che hanno interesse alla conservazione di tale posizione, e che sono facilmente individuabili dalla graduatoria stessa;

c) per le ragioni di cui al precedente punto, devono essere rigettate le richieste della ricorrente di procedere ad integrare il contraddittorio (il che concreterebbe una violazione dell'art. 21 L. 1034\1971, con elusione del termine decadenziale d'impugnazione ivi previsto), nonchè di ravvisare nella

circostanza un errore scusabile; sotto questo profilo, inoltre, non constano precedenti discordanti della Sezione sul punto di rito qui in considerazione.

- che, per quanto detto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

- che in relazione ai profili della controversia è opportuna la compensazione delle spese di giudizio;

P. Q. M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Terza, dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del ventinove marzo 2006.

\_\_\_\_\_Presidente

\_\_\_\_\_Estensore

\_\_\_\_\_Segretario

Depositata in Segreteria il\_\_16 maggio 2006

Il Direttore della Sezione